Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DEL 13 DICEMBRE 1957:

LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1163.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 26 ottobre 1957 registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1957 registro n. 13 Aeronautica, foglio n. 312

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MANGANARO Pasquale, tenente osservatore servizio permanente effettivo. — Ufficiale osservatore d'aeroplano, già distintosi per valore e spirito combattivo, effettuava reiterate e frequenti azioni diurne e notturne durante la lunga e cruenta fase finale della lotta in Africa orientale italiana. Con azioni a bassa quota colpiva con grande efficacia truppe, batterie e autoblinde avversarie. Anche nelle missioni in cui il suo aereo veniva colpito dalla violenta reazione avversaria, non desisteva dall'attacco se non per esaurimento delle munizioni. Esempio costante di tenacia, coraggio e profondo senso del dovere. — Basso Sudan e A. O. I., 1° novembre 1940-28 marzo 1941.

PAGNUTTI Giuseppe, sergente pilota. — Sottufficiale pilota da bombardamento di eccezionale valore partecipava ad azioni di combattimenti contrastate dalla caccia avversaria dando continua prova di ottime doti di combattente. In una particolare missione contro un convoglio nemico fortemente scortato, superando la reazione contraerea e l'offesa della caccia nemica, coadiuvava il capo equipaggio nell'azione che portava al danneggiamento di una unità da guerra della scorta. — Cielo del Sudan anglo-egiziano e del Mar Rosso, luglio 1940-3 febbraio 1941.

(6794)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 1158.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957 e 5 settembre 1956, n. 1489;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 59 e 61 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 59. — L'Istituto ha un direttore amministrativo, il quale deve essere fornito di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio. Il direttore amministrativo è nominato con la qualifica iniziale di consigliere di 1ª classe dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto in seguito a pubblico concorso per esami e per titoli, con le norme vigenti per i concorsi nell'Amministrazione dello Stato e con l'obbligo di superare i seguenti esami scritti ed orali: scritti: *a*) una prova di diritto civile; *b*) una prova di diritto amministrativo o costituzionale; *c*) una prova di carattere pratico concernente servizi dell'amministrazione universitaria; orali: le prove verteranno oltre che sulle materie sopraindicate, sulle seguenti: *a*) diritto del lavoro; *b*) economia politica e scienza delle finanze; *c*) statistica metodologica e demografica; *d*) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; *e*) legislazione concernente l'ordinamento dell'istruzione universitaria.

La promozione del direttore amministrativo dalla qualifica di consigliere di 1ª classe a quella di direttore di sezione sarà conferita a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per anzianità congiunta al merito, dopo tre anni di effettivo servizio prestato nella qualifica inferiore. Dopo dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione, sarà conferita, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la qualifica di direttore di divisione.

Art. 61. — All'amministrazione dell'Istituto sono assegnati posti di ruolo organico del personale di segreteria delle carriere direttive, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario di cui alla tabella n. 3 annessa al presente decreto.

All'Istituto è inoltre assegnato per il funzionamento della biblioteca il posto organico di cui alla tabella n. 4 annessa al presente decreto.

Il personale di cui ai precedenti comma è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con la qualifica iniziale prevista per ciascuna carriera in seguito a pubblico concorso con le norme e modalità previste per il corrispondente personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

Per le promozioni del personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni concernenti il corrispondente personale delle Amministrazioni dello Stato eccettuato quanto concerne lo sviluppo di carriera del personale di segreteria, di concetto e di biblioteca esecutivo, per cui verranno osservate le modalità di cui ai successivi comma.

Il vice ragioniere conseguirà le qualifiche di ragioniere aggiunto, di ragioniere e di primo ragioniere, rispettivamente, dopo 4, 6 e 5 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, per anzianità congiunta al merito su giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il vice aiutante di biblioteca conseguirà le qualifiche di aiutante aggiunto e di aiutante, rispettivamente dopo 4 e 6 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore su giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

All'amministrazione dell'Istituto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, può essere assegnato un adeguato numero di salariati con mansioni di subalterni scelti tra i propri dipendenti dall'Amministrazione comunale di Catania.

L'art. 62 è abrogato.

Per effetto delle suindicate disposizioni la tabella n. 2 annessa allo statuto è soppressa e sostituita dalle nuove tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al presente decreto.

Al capo undecimo: Disposizioni finali e transitorie, dopo l'art. 70 viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 71. — Il personale avventizio della carriera esecutiva (già di gruppo C) che in atto trovasi in servizio presso l'Istituto ed occupa posti di organico, viene nominato di ruolo, dopo un effettivo e lodevole servizio di due anni, dal Consiglio di amministrazione, mediante concorso interno per titoli e per esami ».

La tabella n. 1 è soppressa e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 72. — RELLEVA

TABELLA N. 1

	Numero posti di ruolo
Posti di professori di ruolo	5
Professori incaricati	14
Posti assistenti e lettori ordinari	7
Posti assistenti e lettori straordinari	16

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

TABELLA N. 2

Carriera del direttore amministrativo

	Numero posti di ruolo
Direttore di divisione Direttore di sezione Consigliere di 1ª classe	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

TABELLA N. 3

ORGANICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO

Carriera direttiva

	Numero posti di ruolo
Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	2
Carriera di concetto	
Primo ragioniere Ragioniere Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	1
Carriera esecutiva	
Archivista	1
Applicato Applicato aggiunto	2
Carriera del personale ausiliario	
Bidelli	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

TABELLA N 4.

ORGANICO DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA

Carriera esecutiva

	Numero posti di ruolo
Aiutante Aiutante aggiunto Vice aiutante	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1159.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 33 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di preparazione sindacale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di preparazione sindacale

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 34. — Presso la Facoltà di giurisprudenza è istituita la scuola di preparazione sindacale.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà.

Art. 35. — E' titolo di ammissione il diploma di maturità o di abilitazione rilasciato da Istituto medio superiore d'istruzione.

La durata del corso degli studi è annuale.

Alla fine degli studi la scuola conferisce un diploma di preparazione sindacale.

Art. 36. — Sono materie d'insegnamento i seguenti corsi semestrali:

1) Elementi di diritto pubblico;
2) Elementi di diritto privato;
3) Elementi di economia politica;
4) Diritto privato del lavoro;
5) Diritto sindacale;
6) Previdenza e assistenza sociale;
7) Storia del sindacalismo;
8) Storia delle dottrine politiche;
9) Organizzazione internazionale del lavoro.

I corsi si svolgono in due semestri successivi.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato l'esame in tutte le materie oggetto dei medesimi.

L'esame di diploma consiste in una discussione orale tendente ad accertare la preparazione complessiva raggiunta dallo studente nelle materie oggetto dei corsi.

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari della scuola di statistica, annessa alla Facoltà di giurisprudenza, è aggiunto quello di: « calcolo delle probabilità; sue applicazioni statistiche ».

Art. 75. — Gli insegnamenti complementari di « istologia ed embriologia generale » e di « anatomia chirurgica e corso di operazioni » del corso di laurea in medicina e chirurgia saranno denominati rispettivamente « istologia ed embriologia con esercitazioni » e « anatomia chirurgica e corso di operazioni con esercitazioni ».

Art. 135. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria è aggiunto: « l'Istituto di impianti industriali chimici ».

Art. 234, relativo all'esame di diploma per gli iscritti alle scuole di perfezionamento, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato: « L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione su un argomento della specialità, a scelta del candidato. La tesi per la dissertazione può essere presentata anche sotto forma di dattiloscritto, purchè in veste completa ».

Art. 235. — All'elenco delle scuole di perfezionamento, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunte le seguenti:

21) Scuola di ortopedia e traumatologia, che conferisce il diploma di « specialista in ortopedia e traumatologia ».

22) Scuola di preparazione per tecnici di laboratorio di igiene e di microbiologia (scuola a fini speciali).

Art. 236. — Agli insegnamenti del 2° anno della scuola di perfezionamento in neurologia è aggiunto quello di « elettroencefalografia ».

Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento di otorinolaringoiatria sono aggiunti i seguenti:

1° anno:

« Nozioni di anatomia patologica in rapporto con l'otorinolaringoiatria (i tumori del naso, della faringe, della laringe e dell'esofago) in sostituzione di « nozioni di patologia generale in rapporto con l'otorinolaringoiatria ».

« Nozioni di clinica pediatrica ».

3° anno:

« Nozioni di anestesiologia in otorinolaringoiatria ».

L'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in patologia del sangue e degli organi emopoietici è così modificato:

Scuola di patologia del sangue e degli organi emopoietici

(durata del corso 2 anni).

1° anno:

Nozioni di istologia normale degli organi emopoietici;

Nozioni di fisiologia del sangue e degli organi emopoietici;

Nozioni di biochimica del sangue e degli organi emopoietici;

Anatomia e istologia patologica degli organi emopoietici;

Esercitazioni di morfologia ematica;

Fisiopatologia del sangue e degli organi emopoietici.

2° anno:

Aspetti ematochirici delle emopatie;

Applicazione della tecnica radioscopica nella diagnostica delle emopatie;

Dottrina e tecnica delle emotrasfusioni e di immunoematologia;

Nozioni di ematologia medico-legale;

Emopatie da intossicazione professionale;

Sistematica clinica e terapia delle emopatie.

L'ordinamento della scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia e della scuola di preparazione per tecnici di laboratorio di igiene e di microbiologia di cui all'art. 235 è il seguente:

Scuola di ortopedia e traumatologia

(durata del corso anni 3)

1° anno:

Anatomia e istologia normale dell'apparato locomotore;

Patologia ortopedica e traumatologica (biennale);

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

Fondamenti di radiologia, radiodiagnostica e principi di Roentgenterapia (biennale);

Neurologia;

Pediatria;

Clinica chirurgica.

2° anno:

Patologia ortopedica e traumatologica (biennale);

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

Fondamenti di radiologia, radiodiagnostica e principi di Roentgenterapia (biennale);

Anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore;

Anatomia chirurgica e tecnica operatoria ortopedica e traumatologica (biennale);

Microscopia e chimica clinica.

3° anno:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

Anatomia chirurgica e tecnica operatoria ortopedica e traumatologica (biennale);

Protesi ed apparecchi ortopedici;

Fisioterapia;

Infortunistica e medicina delle assicurazioni;

Internato per tre anni in clinica ortopedica con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuole dirette a fini speciali

(Scuola di preparazione per tecnici di laboratorio, di igiene e di microbiologia)

a) E' istituita presso l'Istituto di igiene dell'Università di Padova, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952, una « Scuola di preparazione per tecnici di laboratorio biologico » che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico in grado di collaborare nella ricerca scientifica e nella indagine sperimentale. La scuola ha indirizzo teorico-pratico.

b) La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di laboratorio biologico è di due anni accademici.

E' titolo di ammissione il diploma di scuola media unica, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo.

c) Al primo anno della Scuola si accede previo esame orale di cultura generale sostenuto davanti ad una Commissione composta dal direttore della scuola e da due membri designati dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e da una prova di lettura di un testo scientifico in lingua francese. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

d) Il numero massimo dei partecipanti viene determinato anno per anno dal rettore, su proposta del direttore della scuola.

e) Le domande di iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita in carta legale debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Padova;

2) titolo di studio di scuola media inferiore;

3) tre fotografie di cui una autenticata;

4) quietanza del pagamento della tassa;

5) domanda di iscrizione al corso in carta legale.

f) Il direttore della scuola è il direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova. La scuola è sotto la vigilanza della Facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla Facoltà di medicina e chirurgia, e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della Facoltà di medicina e chirurgia o di altra Facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

g) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Organizzazioni di laboratorio;

2) Anatomia e fisiologia umana e comparata;

3) Tecnica istologica;

4) Batteriologia e sierologia (1°);

5) Chimica (1°).

2° anno:

6) Batteriologia e sierologia (2°);

7) Chimica (2°);

8) Parassitologia;

9) Virologia;

10) Fisica tecnica.

Inoltre gli allievi devono compiere un internato nell'Istituto di igiene della durata di due anni, compiendo un tirocinio di quattro mesi per ciascuno dei seguenti reparti:

1) Preparazioni di laboratorio;

2) Laboratorio di chimica;

3) Reparto di batteriologia e parassitologia;

4) Reparto di virologia;

5) Reparto di allevamento animali e prove biologiche;

6) Laboratorio di chimica e fisica applicata.

h) I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda le attività di laboratorio spetta al direttore della scuola.

La frequenza è obbligatoria. Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno gli allievi devono aver sostenuto tutti gli esami del primo corso. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

i) Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

l) Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

m) L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e in una prova pratica di laboratorio stabilita dalla Commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, nominata dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di « tecnico di laboratorio biologico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 80. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 1160.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Premio internazionale Nicolò Castellino », in Napoli.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Premio internazionale Nicolò Castellino », in Napoli e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 68. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 1161.

Autorizzazione all'accettazione della donazione di un grande dipinto di Mattia Preti, disposta a favore dello Stato, per il Museo civico « Gaetano Filangieri ».

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione del grande dipinto di Mattia Preti, raffigurante « L'incontro di San Paolo e di San Pietro presso le mura di Roma » disposta a favore dello Stato, per il Museo civico « Gaetano Filangieri », dal comm. Salvatore Romano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 66. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1162.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Società Emiliana Pro Montibus et Silvis ».

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della « Società Emiliana Pro Montibus et Silvis » eretta in ente morale con regio decreto 12 novembre 1906.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 67. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1957.

Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Anonima Imprese e Trasporti (S.A.I.E.T.), con sede a Pisa, esercente la ferrovia Pisa-Marina-Tirrenia-Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, concernente la disciplina del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, che apporta modifiche al regio decreto suddetto;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97 ed il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Anonima Imprese e Trasporti (S.A.I.E.T.), con sede in Pisa, approvato con regio decreto 19 febbraio 1910, n. 939;

Considerato che la Ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Tirrenia-Livorno, già esercitata dalla Società Anonima Imprese e Trasporti (S.A.I.E.T.), è passata in gestione all'Azienda Consorziata Interprovinciale Trasporti (A.C.I.T.) del Consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno e che, pertanto occorre provvedere alla necessaria modifica dell'art. 1 del predetto statuto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Anonima Imprese e Trasporti (S.A.I.E.T.), con sede in Pisa, è modificato come segue:

« E' istituita una Cassa di soccorso a favore del personale dipendente dall'Azienda Consorziata Interprovinciale Trasporti (A.C.I.T.) del Consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno, esercente la ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Tirrenia-Livorno, avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(6744)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1957.

Revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento nei comuni di Santi Cosma e Damiano e Castelforte, in provincia di Latina;

Considerato che nessuna revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento è stata effettuata nei predetti Comuni dagli anni 1926 e 1927 in cui ha avuto ivi rispettivamente inizio la conservazione del nuovo catasto dei terreni, in forza dei decreti Ministeriali 25 dicembre 1926 e 15 gennaio 1927;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata ad effettuare la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, ed a provvedere ai rilevamenti geometrici che l'anzidetta revisione potrà eventualmente richiedere.

Roma, addì 7 agosto 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1957
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 80. — BENNATI

(6797)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.

Nuove norme relative alle denunce ed ai benestare alla importazione e all'esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1956, n. 162, concernente le nuove norme relative alle denunce ed ai benestare all'importazione e all'esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288, relativo al riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni e le esportazioni, con regolamento valutario oppure « franco valuta », di valore non superiore a lire italiane 50.000 sono effettuate senza presentazione alle Dogane delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione previste dagli articoli 1 e 3 del decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288, e delle denunce di importazione e di esportazione previste dal secondo comma del presente articolo, fermo restando l'obbligo della presentazione della licenza emessa dal Ministero delle finanze su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, quando prescritta.

Le importazioni e le esportazioni di valore superiore a lire italiane 50.000 e fino a lire italiane 250.000, con regolamento valutario, sono consentite dalle Dogane su presentazione di denuncia di importazione o di esportazione da compilarsi in conformità dei modelli 1) e 2) annessi al presente decreto e della licenza emessa dal Ministero delle finanze su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, quando prescritta.

Le importazioni e le esportazioni « franco valuta » di valore superiore a lire italiane 50.000 sono effettuate con l'osservanza delle formalità stabilite dall'art. 3 del decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288.

Le importazioni e le esportazioni, qualunque sia il valore delle merci, il cui regolamento valutario avvenga in compensazione privata oppure nell'ambito di affari abbinati, sono effettuate con l'osservanza delle formalità stabilite dagli articoli 1 e 4 del ripetuto decreto Ministeriale.

Art. 2.

Le denunce di importazione e di esportazione di cui all'art. 1, denominate Mod. D. I. e Mod. D. E., si compongono di tre esemplari, contrassegnati da numeri progressivi dall'1 al 3, e devono essere compilate e firmate dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

Detti moduli, su i quali dovrà essere indicato, fra l'altro, anche la ragione sociale e la sede della banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario, dovranno essere presentati alla Dogana competente insieme ad una copia della fattura e della licenza, quando prescritta, all'atto dell'importazione o dell'esportazione della merce.

La Dogana, riscontrata la concordanza dei dati della denuncia con la dichiarazione doganale, e dopo aver effettuati gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il numero 3; restituisce all'operatore l'esemplare numero 1 e trasmette quello contrassegnato con il numero 2, insieme alla copia della fattura munita del timbro doganale, agli uffici competenti per l'ulteriore seguito.

L'operatore interessato dovrà presentare alla banca designata sulla denuncia l'esemplare n. 1 all'atto del regolamento valutario.

Se il regolamento valutario è effettuato prima delle operazioni doganali, il suddetto esemplare, munito del visto doganale, deve essere consegnato dall'operatore immediatamente alla banca che ha eseguito il regolamento stesso.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288, i moduli di denuncia e benestare bancari possono essere utilizzati, senza il preventivo visto dalla banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario, nei casi in cui il valore della merce oggetto dell'importazione superi l'importo complessivo di lire italiane 250.000 per:

a) importazioni di:

legname resinoso e cascami di segheria provenienti da Paesi limitrofi all'Italia;

bestiame vivo da qualsiasi provenienza;

b) esportazioni di:

prodotti ortoflorofrutticoli, volatili domestici, conigli e cacciagione, qualunque sia la forma di vendita.

Art. 4.

Le denunce di cui all'art. 3 si compongono di cinque esemplari, contrassegnati da numeri progressivi dall'1 al 5; sono munite di stampiglia « Procedura Speciale » e devono essere compilate e firmate dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

Detti moduli, sui quali dovrà essere indicato, fra l'altro, anche la ragione sociale e la sede della banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario, dovranno essere presentati alla Dogana competente insieme ad una copia della fattura e della licenza, quando prescritta, all'atto dell'importazione o dell'esportazione della merce.

La Dogana, riscontrata la concordanza dei dati della denuncia con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuati gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il numero 4; restituisce all'operatore l'esemplare numero 1 e trasmette i rimanenti esemplari 2, 3 e 5, insieme alla copia della fattura munita del timbro doganale, agli uffici competenti per l'ulteriore seguito.

L'operatore dovrà presentare alla banca designata sulla denuncia l'esemplare numero 1 all'atto del regolamento valutario.

Se il regolamento valutario è effettuato prima delle operazioni doganali, il suddetto esemplare, munito del visto doganale, deve essere consegnato dall'operatore immediatamente alla banca che ha eseguito il regolamento stesso.

Art. 5.

I moduli di cui al presente decreto, in dotazione presso le banche e gli spedizionieri, nel caso che questi ultimi ne abbiano fatto richiesta all'Ufficio italiano dei cambi, sono validi per eseguire una sola operazione doganale.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 7.

E' abrogato il decreto Ministeriale 30 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1956, n. 162, riguardante nuove norme relative alle denunce ed ai benestare all'importazione e all'esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 1957.

Roma, addì 23 novembre 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

MOD. N. 1
(colore bianco)

MOD. D. I.

DENUNCIA DI IMPORTAZIONE

da . . . .
(paese estero)

con regolamento in (1) . . . .

per il tramite della Banca . . . . Sede . . . .

. . . .
(cognome e nome o ragione sociale e indirizzo dell'importatore)

dichiara di importare in via . . . . le merci sottoindicate
(definitiva o temporanea)

da . . . .
(cognome e nome o ragione sociale e indirizzo del fornitore estero)

Quantità e qualità della merce . . . .

. . . .

. . . . Tariffa N. . . . .

Data fattura: . . . . Importo fattura (2) . . . . pari a Lit. . . . .

Con pagamento (3) . . . .
(anticipato, posticipato contro documenti)

Licenza Ministero finanze del . . . . N. . . . . . . valida fino al . . . .

Spazio riservato alla Banca per le operazioni di regolamento valutario

Data dell'operazione	Valuta pagata Importo	Cambio	Valuta della fattura Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Firma della Banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

data . . . .

. . . .
(firma della ditta o dello spedizioniere incaricato)

Attestazioni doganali

Boll. doganale definitiva / temporanea N. . . . . . .

del . . . .

Timbro della Dogana

. . . .
(*Firma del funzionario addetto*)

1) Indicare: la valuta se liberamente trasferibile (o in lire sterline) oppure, clearing, ecc.
2) Indicare la valuta in cui è stilata la fattura e l'importo della stessa.
3) Indicare per i pagamenti posticipati la data certa (giorno, mese ed anno) stabilita fra le parti.

MOD. N. 2
(colore azzurro)

MOD. D. E.

DENUNCIA DI ESPORTAZIONE verso . . . .
(paese estero)

con regolamento in (1) . . . .

per il tramite della Banca . . . . Sede . . . .

. . . .
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo dell'esportatore)

dichiara di esportare in via . . . . le merci sottoindicate
(definitiva o temporanea)

al . . . .
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo dell'acquirente estero)

Quantità e qualità della merce . . . .

. . . .

. . . . Tariffa N. . . . .

Data fattura: . . . . importo fattura (2) . . . . pari a Lit. . . . .

Con pagamento (3) . . . .
(anticipato, posticipato, contro documenti)

Licenza Ministero finanze del . . . . N. . . . . . . valida fino al . . . .

Spazio riservato alla Banca per le operazioni di regolamento valutario

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .

Firma della Banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

data . . . .

. . . .
(firma della ditta o dello spedizioniere incaricato)

Attestazioni doganali

Boll. doganale $\frac{\text{definitiva}}{\text{temporanea}}$ N. . . . . . .

del . . . .

Timbro della Dogana

. . . .
(*Firma del funzionario addetto*)

1) Indicare: la valuta se liberamente trasferibile (o in lire sterline) oppure, clearing, ecc.
2) Indicare la valuta in cui è stilata la fattura e l'importo della stessa.
3) Indicare per i pagamenti posticipati la data certa (giorno, mese ed anno) stabilita fra le parti.

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1957.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia a norma della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;
Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;
Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;
Vista la deliberazione n. 399 del 16 settembre 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del credito, particolarmente importante nella economia di quella Provincia;
Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, con voto deliberativo, anche un membro scelto nel settore del credito.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1957

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(6839)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1957.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna a norma della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;
Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;
Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;
Vista la deliberazione n. 612 del 18 settembre 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore del credito e delle assicurazioni, particolarmente importante nella economia di quella Provincia;
Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, con voto deliberativo, oltre ai sei membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, ed alla legge 12 luglio 1951, n. 560, anche un membro scelto nel settore del credito e delle assicurazioni.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(6840)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1957.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;
Visto l'art. 7 del predetto statuto;
Vista la deliberazione in data 12 luglio 1957, con la quale il Consiglio generale dell'Ente ha proposto, per la nomina alla istituenda carica di altro vice presidente, l'avv. Carlo Latini;

Decreta:

L'avv. Carlo Latini è nominato vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6867)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1957.
Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154 ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, contenente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, che determina le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1958, si procederà simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla prenotazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni seguenti:

Risposta premi:

lunedì 20 gennaio, lunedì 17 febbraio, martedì 18 marzo, giovedì 17 aprile, lunedì 19 maggio, mercoledì 18 giugno, venerdì 18 luglio, giovedì 21 agosto, giovedì 18 settembre, lunedì 20 ottobre, mercoledì 19 novembre, mercoledì 17 dicembre.

Riporti:

martedì 21 gennaio, martedì 18 febbraio, giovedì 20 marzo, venerdì 18 aprile, martedì 20 maggio, giovedì 19 giugno, lunedì 21 luglio, venerdì 22 agosto, venerdì 19 settembre, martedì 21 ottobre, giovedì 20 novembre, giovedì 18 dicembre.

Compensazioni:

mercoledì 22 gennaio, mercoledì 19 febbraio, venerdì 21 marzo, sabato 19 aprile, mercoledì 21 maggio, venerdì 20 giugno, martedì 22 luglio, sabato 23 agosto, sabato 20 settembre, mercoledì 22 ottobre, venerdì 21 novembre, venerdì 19 dicembre.

Spunta:

giovedì 23 gennaio, giovedì 20 febbraio, sabato 22 marzo, lunedì 21 aprile, giovedì 22 maggio, sabato 21 giugno, mercoledì 23 luglio, lunedì 25 agosto, lunedì 22 settembre, giovedì 23 ottobre, sabato 22 novembre, sabato 20 dicembre.

Fogli:

sabato 25 gennaio, sabato 22 febbraio, martedì 25 marzo, mercoledì 23 aprile, sabato 24 maggio, martedì 24 giugno, venerdì 25 luglio, martedì 26 agosto, mercoledì 24 settembre, sabato 25 ottobre, martedì 25 novembre, martedì 23 dicembre.

Errori:

martedì 28 gennaio, martedì 25 febbraio, giovedì 27 marzo, sabato 26 aprile, martedì 27 maggio, giovedì 26 giugno, lunedì 28 luglio, mercoledì 27 agosto, venerdì 26 settembre, martedì 28 ottobre, giovedì 27 novembre, sabato 27 dicembre.

Titoli:

giovedì 30 gennaio, giovedì 27 febbraio, sabato 29 marzo, martedì 29 aprile, giovedì 29 maggio, sabato 28 giugno, mercoledì 30 luglio, giovedì 28 agosto, lunedì 29 settembre, giovedì 30 ottobre, sabato 29 novembre, martedì 30 dicembre.

Liquidazione:

venerdì 31 gennaio, venerdì 28 febbraio, lunedì 31 marzo, mercoledì 30 aprile, venerdì 30 maggio, lunedì 30 giugno, giovedì 31 luglio, venerdì 29 agosto, martedì 30 settembre, venerdì 31 ottobre, lunedì 1-12 novembre, mercoledì 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

Gennaio: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
Febbraio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23;
Marzo: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30;
Aprile: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27;
Maggio: 1, 3, 4, 10, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 31;
Giugno: 1, 2, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22. 28, 29;
Luglio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Agosto: 2, 3, Ferie dall'8 al 20, 23, 24, 30, 31;
Settembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Ottobre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
Novembre: 1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
Dicembre: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28.

Art. 2.

A decorrere dal 2 gennaio 1958, l'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di due ore e mezza, e cioè dalle ore 10,15 alle ore 12,45.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di Borsa chiusa, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei casi di sospensione delle operazioni nelle Borse valori per qualsiasi altro motivo, le Borse valori di Milano e Roma, resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, con il seguente orario:

dalle ore 11 alle 11,30 nei giorni non festivi di sabato, il 14 agosto e il 24 dicembre;

dalle ore 11,30 alle 12 in tutti gli altri giorni non festivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6880)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1957.
Disciplina per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al suddetto testo unico;
Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;
Visto il regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1936, relativo alla pesca del pesce novello e di quello in stato di riproduzione, nelle risaie e nei bacini e corsi d'acqua pubblica o privata comunicante con la pubblica, durante il periodo in cui sono in prosciugamento;
Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1937, concernente la pesca in risaia durante l'asciutta;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939, registro n. 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 142, con il quale venne costituito l'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli;
Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1939, concernente la disciplina della pesca in risaia durante la asciutta;
Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1955, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 331, con il quale venne disposto che l'Ente nazionale per la piscicoltura agricola di Vercelli ha cessato di funzionare dal 20 ottobre 1954;
Ritenuta la necessità di aggiornare ed unificare le disposizioni concernenti la disciplina dell'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 28 febbraio 1936, 17 marzo 1937, 26 maggio 1939 e 2 agosto 1939, citati nelle premesse, sono sostituite dalle seguenti.

Art. 2.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, l'autorizzazione annuale per esercitare l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia, viene rilasciata dal prefetto.

Art. 3.

La domanda per ottenere detta autorizzazione deve essere indirizzata al prefetto della Provincia nella quale è situata la zona di risaia, per il tramite dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio il quale, entro venti giorni dalla data di ricezione, la trasmette con il suo motivato parere.

Nella domanda, che deve pervenire allo Stabilimento ittiogenico entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere indicato:

a) il Comune o i Comuni e la località nei quali è ubicata la zona di risaia;
b) la superficie, espressa in ettari;
c) i nominativi delle persone addette alla piscicoltura;
d) altri eventuali elementi atti ad individuare la zona.

Art. 4.

Nella autorizzazione prefettizia, oltre al nome della ditta interessata, devono essere riportati:

a) il Comune o i Comuni e la località nei quali è ubicata la zona di risaia;
b) la superficie, espressa in ettari;
c) i nominativi delle persone addette alla piscicoltura;
d) altri eventuali elementi atti ad identificare la zona.

Copia di detta autorizzazione deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo Stabilimento ittiogenico ed al Consorzio per la tutela della pesca competenti per territorio.

Art. 5.

Durante il periodo 1° luglio-31 dicembre, le persone indicate nella autorizzazione prefettizia possono pescare nella risaia, nei relativi canali secondari interni di derivazione e di scolo, anche le tinche e le carpe che non abbiano raggiunto le lunghezze minime prescritte dall'art. 16 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

Art. 6.

Per esercitare il commercio e per effettuare il trasporto delle tinche e delle carpe, provenienti dalle zone di risaia, di misura inferiore, rispettivamente, ai venti e trenta centimetri, è necessario che detto materiale sia accompagnato da un certificato rilasciato dal competente Consorzio per la tutela della pesca o dalle dipendenti delegazioni provinciali oppure dal segretario del Comune nel quale è ubicata la risaia, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione prefettizia, la località di provenienza, la quantità, divisa per specie e per destinazione.

Detto certificato ha la validità di quattro giorni, compreso quello del rilascio.

Le tinche e le carpe di lunghezza inferiore, rispettivamente, ai dodici e quindici centimetri, debbono essere destinate esclusivamente ai ripopolamenti. Pertanto, solo in relazione a tale destinazione possono formare oggetto di commercio e di trasporto.

Art. 7

Ai sensi del quinto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, le persone indicate nell'autorizzazione prefettizia, durante l'esercizio della loro attività nella zona di risaia cui si riferisce detta autorizzazione, sono dispensati dall'obbligo di munirsi della licenza per la pesca nelle acque dolci e possono esercitare la pesca stessa con qualsiasi rete ed attrezzo.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono perseguite a norma di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(6868)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1958 i noli massimi di 3ª classe, con sistemazione in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America	
Brasile	L. 139.000
Plata	» 149.000
Centro America-Sud Pacifico	
La Guayra	L. 136.000
Barranquilla-Cristobal	» 146.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 184.000
Callao-Habana-Acapulco	» 200.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 226.000
Nord Pacifico	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San Josè de Guatemala	L. 184.000
Los Angeles-San Francisco	» 220.000
Vancouver	» 231.000
Sud Africa	
Mombasa-Zanzibar	L. 123.000
Beira	» 129.000
Durban	» 133.000
Capetown	» 137.000
Australia	
Freemantle	L. 239.000
Melbourne-Adelaide	» 245.000
Sydney	» 250.000
Brisbane	» 256.000
Cairns	» 264.000

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Europa », « Roma », e « Sydney », riconosciute di categoria superiore, viene autorizzata la maggiorazione di nolo nella misura di L. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti e di L. 15.000 per le sistemazioni in cabine a non più di sei posti.

Per le navi « Conte Biancamano » e « Conte Grande », considerate di uguale categoria, il sopranolo è limitato alle sistemazioni in cabine a non più di sei posti nella stessa misura di L. 15.000.

2. Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America	
Brasile	L. 133.000
Plata	» 142.000
Centro America-Sud Pacifico	
La Guayra	L. 130.000
Barranquilla-Cristobal	» 139.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 176.000
Callao-Habana-Acapulco	» 189.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 215.000
Nord Pacifico	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San Josè de Guatemala	L. 176.000
Los Angeles-San Francisco	» 209.000
Vancouver	» 219.000
Sud Africa	
Mombasa-Zanzibar	L. 117.000
Beira	» 121.000
Durban	» 124.000
Capetown	» 129.000
Australia	
Freemantle	L. 220.000
Melbourne-Adelaide	» 226.000
Sidney	» 231.000
Brisbane	» 235.000
Cairns	» 244.000

3. In aggiunta ai noli di cui sopra, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

L. 20.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

L. 15.000 per le stesse sistemazioni in cabine comuni da tre a sei posti.

La maggiorazione si applica alle navi di ogni categoria:

L. 24.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili a non più di quattro posti, che abbiano docce e gabinetti privati, se si tratti delle navi riconosciute di categoria superiore di cui agli ultimi due comma del punto 1, e

L. 20.000 per le stesse sistemazioni nelle altre navi.

Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

4. In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

5. Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

6. Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 7 dicembre 1957

Il direttore generale: Luciano Mascia

(6874)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale » dei Consorzi di bonifica dell'Amendolea, del Careri e del La Verde.

Decreto Presidenziale 7 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 dello stesso mese, al registro n. 23, foglio n. 242, con il quale i Consorzi di bonifica dell'Amendolea, del Careri e del La Verde, sono stati fusi in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale » incluso nel raggruppamento dei Consorzi di bonifica della provincia di Reggio Calabria.

(6869)

Costituzione del Consorzio di bonifica montana dell'Astico, Valletta Longhella, Brenta, in provincia di Vicenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1957, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana dell'Astico, Valletta Longhella, Brenta, a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(6759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 11 ottobre 1957, n. 3718/1622, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1957 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 330) è stato determinato in lire 1.096.381 (lire unmilionenovantaseimilatrecentottantuno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 18 maggio 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Minervino Murge (Bari) in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2274 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta CAPUTI IAMBRENGHI Giuseppe fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.095.000 (lire unmilionenovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 11 ottobre 1957, n. 3719/1623, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1957 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 331) è stato determinato in lire 59.043 (lire cinquantanovemilaquarantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 7 maggio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 24 agosto 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Pomarico (Matera) in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2408 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta CASTELLANO Giovanni fu Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L. 55.000 (lire cinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 286

Corso dei cambi del 12 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,80	624,98	624,98	624,89	624,90	624,97	624,85	624,97	624,95
$ Can.	—	640,50	640 —	640,75	640,90	643,61	640,375	642 —	642 —	642 —
Fr. Sv. lib.	—	145,80	145,80	145,81	145,70	145,82	145,83	145,80	145,81	145,82
Kr. D.	—	90,40	90,40	90,385	90,35	90,44	90,40	90,45	90,41	90,41
Kr. N.	—	87,43	87,45	87,38	87,40	87,50	87,425	87,50	87,46	87,46
Kr. Sv.	—	120,80	120,80	120,77	120,60	120,80	120,76	120,80	120,80	120,80
Fol.	—	164,81	164,83	164,77	164,80	164,80	164,80	164,83	164,81	164,81
Fr. B.	—	12,5025	12,505	12,50	12,50	12,51	12,50375	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr.	—	148,55	148,60	148,51	148,45	148,50	148,54	148,60	148,51	148,50
Fr. Sv. acc.	—	142,63	142,64	142,60	142,60	142,68	142,64	142,65	142,65	142,64
Lst.	—	1749,50	1749 —	1748,875	1749 —	1750,75	1749,125	1750 —	1749,875	1749,50
Dm. occ.	—	148,71	148,72	148,69	148,65	148,72	148,71	148,75	148,72	148,70
Scell. Aust.	—	24,01	24,03	24,02	24 —	24,03	24,0225	24,05	24,02	24,03

Media dei titoli del 12 dicembre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,525
Id. 3,50 % 1902	62,175
Id. 5 % 1935	94,425
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,80
Id. 5 % 1936	96,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,80

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,975
1 Dollaro canadese	640,562
1 Franco svizzero lib.	145,82
1 Corona danese	90,392
1 Corona norvegese	87,402
1 Corona svedese	120,765
1 Fiorino olandese	164,785
1 Franco belga	12,502
100 Franchi francesi	148,525
1 Franco svizzero acc.	142,62
1 Lira sterlina	1749 —
1 Marco germanico	148,70
1 Scellino austriaco	24,021

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, 26 marzo 1958;
procedura civile e penale, 27 marzo 1958.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello, entro il giorno 1° marzo 1958, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove scritte a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 2 dicembre 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1957
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 211. — BOVIO

(6872)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1957, n. 7352 Div. 3ª san., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 1° giugno 1954, n. 17247, Div. 3ª san.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto pari numero e data;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del comune di Trarego Viggiona;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate dagli stessi concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Carlo Agradi è assegnato alla condotta medica del comune di Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Trarego Viggiona.

Novara, addì 29 novembre 1957

Il prefetto: LIMONE

(6739)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.